

COMUNE DI CASALVOLONE

PROVINCIA DI NOVARA Via Roma, 81 – C.A.P. 28060 – P.I. 00440560035 Tel. 0161 315157 – fax. 0161 315197

REGOLAMENTO SULL'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI IN PROSSIMITA' E ALL'INTERNO DI CENTRI ABITATI E PER LO SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI RESIDUATI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Annotazioni:		
Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n°	del	

FITOFARMACI E DISERBANTI

Art.1

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti appartenenti alla 1^a e 2^a classe di tossicità, ai sensi della legge n.1255/68.

Art.2

All'interno della fascia di rispetto di mt.50 dalle abitazioni, è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti di 1a e 2a classe di tossicità, rispettando le seguenti condizioni per il trattamento:

- a) Obbligo di preavviso ai confinanti il giorno precedente il trattamento con l'esposizione di bandiere gialle.
- b) Obbligo di usare botti a bassa pressione fino a un massimo di 2 Atm.
- c) Obbligo di interrompere i trattamenti nelle ore dei pasti e precisamente dalle 11,00 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 21,00.
- d) Obbligo di non effettuare il trattamento in giornate ventose.

Art.3

- 1. Al divieto di cui all'art 1 e 2 del presente regolamento è consentito derogare solo in presenza di forti fitopatie e di infestazioni nocive, accertate dal Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte, la cui eliminazione sia possibile unicamente mediante l'impiego di fitofarmaci delle classi vietate.
- 2. Il Sindaco, sulla scorta delle analisi predisposte dal Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte e delle indicazioni in esse contenute nonché sulla base delle prescrizioni dettate dal Servizio di Igiene Pubblica della Unità Socio Sanitaria Locale interessata, dispone le modalità e i limiti temporali della deroga di cui al precedente comma.
- 3. In caso di emergenza indifferibile, decorsi 5 giorni dalla data di presentazione della richiesta di deroga, senza che il Sindaco si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

Art.4

All'interno del centro abitato per la disinfettazione di piante contro la Infantria e la Processionaria è consentito l'uso di prodotti non nocivi alla persona di 3ª e 4ª classe, rispettando le seguenti condizioni per il trattamento:

- a) obbligo di avvisare la popolazione almeno due giorni prima del trattamento, mediante l'affissione di avvisi nei locali pubblici , nei negozi e negli spazi della affissione pubblica;
- b) obbligo di eseguire il trattamento nelle prime ore del mattino non più tardi delle ore 6,30.

Art.5

Le violazioni a quanto disposto nel presente regolamento sono punite con sanzioni da un minimo di Euro 516,45 a un massimo di Euro 3,098,74.

SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI RESIDUATI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

1.Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui all'art.2 del Regolamento per lo smaltimento in agricoltura dei fanghi residuati da processi di depurazione delle acque reflue di cui al D.P.G.R n. 4558 del 23 giugno 1986. Inoltre sono considerati:

- "liquame (come sinonimo di refluo) proveniente da allevamenti animali" il liquame chiarificato e il materiale non palabile derivato dalla miscela di feci , urine , residui alimentari perdite di abbeverata ed eventuali acque di lavaggio originate da allevamenti privi di lettiera:
- materie fecali provenienti da allevamenti animali le frazioni solide , grossolane , palabili ottenute per separazione meccanica del liquame ed inoltre tali frazioni solide , grossolane , palabili miscelate con materiali vegetali o ligneo cellulosi (letami); si specifica che il colaticcio delle concimaie e le feci ed urine provenienti da allevamenti con pavimento in parte con lettiera ed in parte grigliato sono anch'esse da intendersi materie fecali ; si specifica a tale proposito che solo tali materie fecali sono da considerarsi deiezioni animali:
- liquame stabilizzato il liquame che ha subito una significativa e duratura modificazione delle proprie caratteristiche qualitative (con una rilevante riduzione del potere fermentescibile, dell'emanazione di odori sgradevoli e degli inconvenienti sanitari derivati dalla sua utilizzazione) mediante almeno una delle seguenti operazioni condotte in condizioni controllate: trattamento biologico, chimico, termico, stagionatura a lungo termine ammasso o deposito temporaneo o stoccaggio provvisorio condotti, questi ultimi tre, per almeno 90 giorni.

2. Criteri generali

Lo smaltimento dei liquami in agricoltura, è ammesso esclusivamente nel caso in cui i liquami esplichino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche, in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori.

Lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico – sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni fase dello smaltimento deve essere ridotta la formazione di aerosoli allo scopo di diminuire i rischi igienico – sanitari.

Lo spandimento su e/o nel suolo agricolo e altre forme di impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nella quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica: è quindi necessario prevedere metodi di ammasso o deposito temporaneo o stoccaggio provvisorio di capacità sufficiente per contenere i liquami prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito.

Al fine di razionalizzare le operazioni di ammasso , deposito temporaneo , stoccaggio provvisorio, trattamento nonché la distribuzione dei liquami e per ridurre il carico si sostanza organica di azoto e di fosforo , è consigliabile effettuare presso l'allevamento almeno dei trattamenti fisici di separazione della frazione solida.

Al fine di ridurre il volume dei liquami prodotto è consigliabile effettuare nell'allevamento una oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio sia per quelle di lavaggio .

A tale proposito i nuovi allevamenti e gli allevamenti in ristrutturazione devono privilegiare l'adozione di sistemi di raccolta e di trattamento dei liquami e delle materie fecali atti, fin

dalla produzione, a concentrare e a stabilizzare la sostanza organica contenuta nei liquami stessi e nelle materie fecali.

Inoltre i nuovi allevamenti devono dotarsi di sistemi di deposito temporaneo a stoccaggio provvisorio dei liquami tali da assicurare un periodo di contenimento dei liquami non inferiori a 120 giorni.

La raccolta e il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche dei liquami , sia alle vigenti normative in materia; in particolare devono essere utilizzati mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi , idonei ad evitare la dispersione degli effluenti liquidi e a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei liquami non possono essere utilizzati per prodotti destinati all'alimentazione umana o per materiali che possono venire a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti.

In caso di raccolta e di trasporto di liquami o di rifiuti o di materiali diversi dai liquami con lo stesso mezzo occorre provvedere prima e dopo ad adeguate operazioni di bonifica del mezzo promiscuo.

Nel caso di ammasso o deposito temporaneo , stoccaggio provvisorio , trattamento devono essere adottate misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti.

Se i locali ove si effettuano tali operazioni sono chiusi, occorre vengano dotati di apposite aperture atte ad evitare l'accumulo di gas e di odori molesti.

I sistemi di ammasso, deposito temporaneo, stoccaggio provvisorio e di trattamento dei liquami, devono essere dotati di sistemi atti ad evitare infiltrazioni esterne.

Nel caso in cui l'ammasso, il deposito temporaneo, lo stoccaggio provvisorio, prima e dopo il trattamento fossero effettuati sul terreno , tale terreno deve essere adeguatamente impermeabilizzato.

Qualora i liquami siano contenuti in appositi contenitori o vasche, tali dispositivi devono essere predisposti per evitare la dispersione degli effluenti.

L'ammasso , il deposito temporaneo, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento devono essere condotti in condizioni controllate in modo da non peggiorare le caratteristiche qualitative dei liquami.

Inoltre, presso il destinatario finale, i sistemi di stoccaggio provvisorio devono essere dimensionati secondo le esigenze colturali.

Lo spandimento dei liquami può essere realizzato sul terreno mediante distribuzione superficiale, per aspersione o scorrimento o fertirrigazione con tempestivo ed immediato interramento, oppure nel terreno mediante distribuzione per iniezione.

Sono comunque da privilegiare sistemi di distribuzione mediante interramento diretto al fine di contenere le emissioni odorose e le perdite di azoto ammoniacale.

Qualora si adottino sistemi di distribuzione superficiale devono essere presi provvedimenti per evitare l'azione dispersiva provocata dagli agenti atmosferici e a tale riguardo non è comunque ammesso lo spandimento mediante spruzzamento a pioggia.

La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei liquami.

E' consigliabile evitare il diretto contatto del liquame con le parti aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo.

E' inoltre da evitare la formazione di aerosoli e il trasporto del liquame e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata allo spandimento; inoltre da evitare il peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione dell'acqua di falda profonde in conseguenza dello spandimento dei liquami.

Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno; nelle aree dove è effettuato lo spandimento dei liquami , i deflussi superficiali non devono avere in nessun caso carattere di ruscellamento.

Le dosi devono essere stabilite in base alle esigenze delle colture e devono essere valutate anche in funzione dell'apporto fertilizzante delle materie fecali e/o di altri fertilizzanti naturali o di sintesi.

3. Divieti

E' vietato spandere i liquami su e/o nei terreni:

- allagati , soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi , con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda idrica superficiale disti mediamente meno di 1,50 m dal piano campagna;
- innevati o con ristagno di acque gelate.
- con pendenza media superiore al 15%

E' vietato spandere i liquami:

- sui terreni di cui non si hanno titolo d'uso;
- a una distanza inferiore a 150m da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc/sec;
- a una distanza inferire a 50 m dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 m dalle abitazioni , a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o per tempestivo interramento; tali cistanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole in funzione delle modalità di spandimento;
- a una distanza inferiore a m 200 da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile.

E' vietato lo spandimento di liquami:

- mediante tecniche di spruzzamento a pioggia.
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo:
- in orticoltura e su colture da frutto non arboree;
- -dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
- nei suoli boschivi naturali;

Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

- su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti alla messa in pascolo;
- su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);
- -su colture foraggere nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi;

E' vietato lo spandimento su e/o nel terreno dei liquami che superano per il contenuto di rame totale la concentrazione di 1000 mg/Kg sulla sostanza secca e di zinco totale la concentrazione di 2500 mg/Kg sulla sostanza secca .

E' vietato smaltire in agricoltura i liquami, nel caso in cui l'Autorità preposta al controllo abbia accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali.

E' vietato lo smaltimento in agricoltura, dei liquami non autorizzati e nei casi in cui non siano rispettate le prescrizioni dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

4. Dosi di applicazione

I liquami devono essere applicati ai terreni in dosi massime da stabilirsi in funzione del contenuto di azoto dei liquami stessi e del quantitativo di azoto massimo apportabile ai terreni secondo la seguente funzione:

Dmax = Nmax/Ntot

Dove si intende:

Dmax = mc/ha anno di liquame spandibile

Nmax = quantitativo di azoto massimo apportabile al terreno in Kg /ha anno

Ntot = concentrazione di azoto nei liguami in per mille sul tale guale

Per i terreni sabbiosi, franchi o franco sabbiosi (tessitura, U.S.D.A) la quantità massima di azoto apportabile per ettaro per anno non deve essere superiore a 250 Kg.

Per gli altri terreni con diversa tessitura la quantità massima di azoto totale apportabile per ettaro per anno non deve essere superiore a 500 Kg.

Il volume di liquame spandibile per ettaro per anno non deve essere distribuito in almeno due epoche diverse e non possono essere sparsi per singola applicazione più di 240 mc/ha.

In caso di fertirrigazione il volume suddetto e relativo al solo liquame e non all'acqua usata per la diluizione ai fini della distribuzione del liquame stesso.

Per gli insediamenti civili (sia nuovi che esistenti) di cui alla L.R 13/1990, lett. a), comma 4 dell'art. 14 con consistenza media annua fino a 50 capi bovini, equini e suini, fino a 200 capi ovicaprini, fino a 2000 capi avicoli fino a 1000 capi cunicoli non è necessaria la determinazione delle dosi massime spandibili di liquami per ettaro per anno come prevista nel presente punto 4 ma è sufficiente il rispetto della dose massima di 120 mc/ha anno su terreni franchi e franco – sabbiosi e di 240 mc/ha anno su terreni con alta tessitura.

5. Aspetti organizzativi e procedure autorizzative

A parziale modifica dei criteri della circolare del Presidente della Giunta regionale n.10/AUR del 14 aprile 1987, in relazione anche ai nuovi criteri qualitativi stabiliti per gli scarichi degli insediamenti civili dalla L.R. 13/1990, i liquami provenienti da allevamenti animali siano essi derivanti da insediamenti civili che produttivi, sono da considerare, ai fini organizzativi a autorizzativi, rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.

A tale proposito le fasi di ammasso, deposito temporaneo, di stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili effettuate dal produttore dei liquami stessi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R 31/1979 e del D.P.R 915/82

Le stesse fasi effettuate dal produttore su liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da parte di terzi su liquami derivanti da insediamenti civili produttivi sono rispettivamente autorizzati ai sensi della legge L.R 31/1979 e del D.P.R 915/82.

Le fasi di trasporto dei liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori , ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno il titolo d'uso , non sono soggette ad autorizzazione ai sensi delle succitate leggi.

Le fasi di trasporto effettuate per conto terzi sono soggette ad autorizzazione ai sensi del D.P.R 915/82.

I liquami , durante la fase di trasporto , devono essere accompagnati da una bolla di trasporto nel solo caso di trasporto per conto terzi ; non sono tenuti all'accompagnamento con bolla di trasporto i liquami trasportati dai produttori e quelli trasportati dagli agricoltori su terreni in proprietà o di cui hanno il titolo d'uso.

Per le fasi di trattamento valgono i criteri di cui alla circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/ECO del 4 agosto 1989.

I produttori di liquami e coloro che ne effettuano uno stoccaggio provvisorio e/o un trattamento sono responsabili della fase di spandimento su e/o nel terreno:

- qualora effettuino direttamente lo spandimento ed altre forme di impiego agricolo.
- qualora affidino i liquami a terzi che ne effettuano un trasporto esclusivamente ai fini del successivo spandimento su e/o un terreno o che ne effettuano esclusivamente lo spandimento su e/o nel terreno.

Per gli insediamenti di cui alla L.R 13/1990, lett. a), comma 4 dell'art.14 con consistenza media annua fino a 50 capi bovini, equini e suini: fino a 200 capi ovicaprini, fino a 2000 capi avicoli, fino a 1000 capi cunicoli che dispongano almeno di 1 ha di terreno agricolo ogni 40 q.li di peso vivo, valgono gli obblighi di notifica al Comune per gli insediamenti esistentie di autorizzazione al Comune per gli insediamenti nuovi come previsto dal medesimo art. 15 della succitata legge.

A tale proposito per le domande di autorizzazione al Comune dei titolari degli insediamenti nuovi vale , come per le notifiche, lo schema riportato all'Allegato 2 della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2/ECO del 22 gennaio 1991.

A parziale modifica dei dati contenuti nella suddetta circolare per il calcolo della produzione di liquami ,è da determinare a produzione dei liquami annua in mc/a sulla base dei << Criteri per l'individuazione delle quantità dei liquami distribuibili sul terreno agricolo>> di cui al presente Allegato 2 , in particolare sulla base delle estrapolazioni tabellari. Inoltre per l'utilizzo della Tabella allegata allo schema di notifica << Paramenti per il calcolo del peso vivo del bestiame>> e stabilita la tolleranza dal peso medio del 15%

Non sono necessarie , al fine del rispetto delle presenti disposizioni , integrazioni dei dati contenuti nello schema di notifica.

Tutti gli altri soggetti produttori di liquami o che stoccano o che trattano, responsabili della fase di spandimento sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo spandimento alla Provincia competente (ove ha sede l'allevamento o lo stoccaggio o il trattamento) (ai sensi dell'art.1 della L.R 13/1990, in relazione alle deleghe alle Province previste dalla L.R 18/1986 delle funzioni dell'art.6 e dell'art.31 del D.P.R 915/82).

La domanda di autorizzazione alle Province, allo spandimento su e/o nel terreno e altre forme di impiego agricolo , è redatta sulla base dello schema e dei dati contenuti nell'Allegato 3 e in base ai criteri di individuazione delle quantità dei liquami distribuiti sul terreno agricolo di cui all'allegato 2.

La Provincia competente rilascia una autorizzazione provvisoria sulla base dei dati contenuti nello schema di domanda succitato e dai dati contenuti del piano locale di spandimento e delle presenti disposizioni tecniche e procedurali.

E' consigliabile che in tale autorizzazione provvisoria la Provincia riporti anche prescrizioni per le eventuali fasi di ammasso, deposito temporaneo, stoccaggio provvisorio , trattamento , trasporto dei liquami e ove necessario, contemporaneamente all'autorizzazione allo spandimento rilasci o integri l'autorizzazione per tali fasi intermedie. La Provincia , al fine del rilascio della autorizzazione definitiva , chiede al titolare della autorizzazione provvisoria di integrare entro il termine di scadenza dell'autorizzazione provvisoria i dati della domanda e del piano locale di spandimento con i seguenti elementi:

- descrizione della consistenza e tipologia dell'allevamento e tecniche di gestione , di ammasso, di deposito temporaneo, di trattamento dei reflui di allevamento;
- valutazione della quantità dei liquami (sostanza secca sul tal quale, sostanza organica a 650 gradi centigradi, N totale, P totale, K totale, Cu totale Zn totale) eventualmente corredata da certificati analitici;
- valutazione delle quantità effettivamente prodotta dei liquami giornalmente e annualmente;
- elementi conoscitivi , descrittivi ed analitici dei terreni scelti per l'applicazione dei liquami (corredati dai dati sulla tessitura) e delle colture di destinazione;
- eventuale revisione dell'elenco dei terreni;
- valutazione delle quantità di liquami effettivamente distribuiti in base ai divieti, ai vincoli territoriali, alle colture di destinazione, ai tempi e alle modalità di spandimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della proprietà o del titolo d'uso dei terreni (in tal atto i terreni vanno elencati con gli estremi catastali); nel caso di terreno in uso gratuito si aggiunge la dichiarazione autenticata del proprietario per uso finalizzato allo spandimento (elencando anche in questo caso gli estremi catastali);
- previsione delle quantità di liquami distribuibili mediante conferimenti occasionali.

Ai fini delle varie fasi dello smaltimento in agricoltura risulta necessaria la tenuta di registri di carico e scarico sia da parte dei produttori dei liquami (sia provenienti da insediamenti civili che produttivi ad esclusione dei produttori di liquami di cui alla lett. b), comma 2 , dell'art.15 della L.R 13/1990 e da produttori che spandono esclusivamente sulla proprietà , in affitto o di cui anno il titolo d'uso che dei soggetti che stoccano o trattano i liquami in

base alla combinato disposto dell'art.10 bis della legge 441/1987 e dell'art.3 , quinto comma della legge 475/1988.

In merito alla tenuta dei registri di carico e scarico e alle bolle di trasporto valgono i criteri di redazione di cui all'art.17 del regolamento per lo smaltimento in agricoltura dei fanghi residuati da processo di depurazione delle acque reflue di cui al D.P.G.R n.4558 del 23 giugno 1986.

6. Adeguamento ai presenti criteri

Per quanto riguarda l'applicabilità del D.P.R 915/82 alla fase di spandimento su e/o nel terreno dei liquami essendo attribuite le autorizzazioni alle Province competenti per territorio, si ritengono validi i seguenti criteri

- i soggetti che alla data di esecutività delle presenti disposizione hanno già richiesto al Comune l'autorizzazione allo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo ai sensi della legge 319/75 ed hanno ottenuto l'autorizzazione comunale, devono richiedere alla Provincia competente, nei termini stabiliti dalla Provincia stessa, la conferma della validità dell'autorizzazione precedente anche agli effetti della L.R 13/1990, allegando o integrando i dati secondo le indicazioni fornite dalle presenti disposizioni;
- i soggetti che alla data di esecutività delle presenti disposizioni hanno in corso, la procedura di autorizzazione ai sensi della L.R 13/1990, integrano entro i termini stabiliti dalle Provincia i dati della domanda di autorizzazione secondo le indicazioni in via transitoria e fino e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul B.U della Regione Piemonte.